



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 37
DEL 12.04.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIPETITORE VODAFONE CASCINA PELTRENGO. DISPOSIZIONI.

L'anno DUEMILADIECI addì 12 del mese di APRILE alle ore 17,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

FERRARI SERGIO	Sindaco	Presenti	Assenti
		X	
LEONARDI DAMIANO	Vicesindaco	X	
CURINO GIANBATTISTA	Assessore	X	
GALLAVERNA MARINELLA	Assessore	X	
		4	0

Partecipa il Segretario Comunale Favino Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor FERRARI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ferrari Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. 331

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14.04.2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 14.04.2010

IL MESSO
Pedalino Maria

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 12.03.2010 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

=====

OGGETTO: RIPETITORE VODAFONE CASCINA PELTRENGO. DISPOSIZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è in corso una vertenza tra la Vodafone Omnitel N.V. di Milano ed il Sig. Sergio Paderno, abitante in Cascina Peltrengo, frazione Cameriano, dopo che la Società di telefonia mobile in parola ha posizionato nel 2006 un ripetitore su terreni di proprietà della Rfi, in località Cascina Peltrengo, nelle immediate vicinanze dell'abitazione del Sig. Paderno;

DATO ATTO che i problemi neurologici lamentati dal Sig. Sergio Paderno a seguito dell'accensione dell'impianto de quo non hanno al momento avuto riscontro medico ma, nel reciproco spirito di collaborazione, il Comune di Casalino e Vodafone Omnitel N.V. hanno avviato una trattativa che potesse portare allo spostamento dell'impianto in parola;

RICHIAMATO il Regolamento unionale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, approvato con Deliberazione C.U. n. 20 del 25.11.2008, esecutivo e che la proposta di rilocalizzazione non contrasta con i criteri d'installazione di cui al citato Regolamento;

VISTA a tal proposito la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico presso l'Unione "Basso Novarese", Ente cui la municipalità casalinense aderisce, nella quale sono evidenziati i contenuti economici dello spostamento, stimati dalla Società di telefonia mobile in € 50.000,00;

VALUTATA la proposta di chiedere a Vodafone Omnitel N.V. un canone di affitto annuo, per il terreno comunale individuato per la nuova posa del traliccio in questione, pari ad € 12.000,00 annui, dal quale vanno decurtati € 6.000,00 per nr. sei anni (primo sessennio di contratto), per l'ammortamento dello spostamento;

DATO ATTO che la Società Vodafone Omnitel N.V. può riconoscere al Comune di Casalino i costi 'una tantum' di urbanizzazione dell'area (linea elettrica), stimabili in € 14.000,00;

ATTESO che, nel caso (anche non immediato) il nuovo impianto andasse ad ospitare nuove antenne e/o parabole di altre Società, spetterebbe al Comune di Casalino un incremento del canone di affitto;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della presente deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

CON VOTI favorevoli unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

DI DISPORRE, per le motivazioni in premessa citate e per quelle contenute nell'allegata relazione del Responsabile del Servizio Tecnico presso l'Unione di Comuni "Basso Novarese", - nella quale sono evidenziati i contenuti economici dello spostamento, stimati dalla Società di telefonia mobile in € 50.000,00 - le seguenti condizioni, che dovranno essere riportate nel successivo contratto con Vodafone Omnitel N.V., che sarà sottoscritto a cura del Responsabile del Servizio interessato:

- a) canone di affitto annuo, per il terreno comunale individuato, pari ad € 12.000,00 annui, dal quale vanno decurtati € 6.000,00 per nr. sei anni (primo sessennio di contratto), per l'ammortamento dello spostamento;
- b) riconoscimento al Comune di Casalino dei costi 'una tantum' di urbanizzazione dell'area (linea elettrica), stimabili in € 14.000,00, da decurtare sui costi riconosciuti per lo spostamento dell'impianto;
- c) incremento del canone annuo di affitto nel caso (anche non immediato) il nuovo impianto andasse ad ospitare nuove antenne e/o parabole di altre Società.

DI DICHIARARE con separata votazione, resa in forma palese ed all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 37 del 12.04.2010, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- Arch. Antonella Ferrari -
